DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1981

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Svizzera

(81/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che è necessario stabilire le condizioni sanitarie per l'importazione di carni fresche dalla Svizzera;

considerando che, a seguito di una missione veterinaria della Comunità, risulta che la situazione sanitaria in Svizzera è favorevolmente paragonabile con quelle della maggioranza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili mediante le carni;

considerando inoltre che le competenti autorità veterinarie svizzere hanno confermato che la Svizzera è indenne da almeno dodici mesi da peste bovina, afta epizootica e virus esotico, peste suina africana e classica, paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), malattia vescicolosa dei suini; che durante tale periodo non è stata praticata la vaccinazione contro queste malattie, e che in Svizzera non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina classica;

considerando che le competenti autorità veterinarie svizzere si sono impegnate a notificare alla Commissione delle Comunità europee ed agli Stati membri, con telex o telegramma, entro 24 ore dalla conferma, l'apparizione di ognuna delle malattie summenzionate o l'adozione della vaccinazione contro tali malattie;

considerando che le competenti autorità svizzere hanno confermato che esse garantiscono che le carni di origine straniera non saranno conservate con le carni di origine svizzera destinate all'esportazione verso la Comunità;

considerando che, a causa della loro situazione sanitaria in materia di afta epizootica, alcuni Stati membri fruiscono di speciali condizioni negli scambi intracomunitari e devono parimenti essere autorizzati ad applicare disposizioni particolari per le importazioni in provenienza dai paesi terzi; che tali disposizioni devono essere quantomeno altrettanto rigorose di quelle che detti Stati membri applicano negli scambi intracomunitari;

considerando che sarà necessario riesaminare la presente decisione per adeguarla alla regolamentazione comunitaria per il controllo e l'eradicazione dell'afta epizootica nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Svizzera delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A;

b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B.

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

2. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione dalla Svizzera di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamentazioni in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità, e contribuendo a vietare la vaccinazione contro tale malattia, l'Irlanda e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche di bovini, suini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), mantenere le proprie norme di polizia sanitaria relative alla protezione contro l'afta epizootica.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata per essere adeguata alle norme comunitarie in materia di controllo e di eradicazione dell'afta epizootica nella Comunità e comunque anteriormente al 1° luglio 1982 per l'afta epizootica.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: .....

Numero del certificato di sanità (2): .....

Paese speditore: SVIZZERA

Ministero: .....

Dipartimento: .....

Riferimenti: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di: .....
(specie animale)

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/dei macello/i riconosciuto/i: .....

.....

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/dei laboratorio/i di sezionamento riconosciuto/i: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche sopra descritte derivano:
   - da animali che hanno soggiornato in territorio svizzero per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;
   - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti trenta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;
   - da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   - da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;
   - nel caso di carni fresche di suini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;
   - nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;
2. le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Bollo

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione: .....

Numero del certificato di sanità (2): .....

Paese speditore: SVIZZERA

Ministero: .....

Dipartimento: .....

Riferimenti: .....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle carni**

Carni di SOLIPEDI DOMESTICI .....
(specie animale)

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/dei macello/i riconosciuto/i: .....

.....

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/dei laboratorio/i di sezionamento riconosciuto/i: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio svizzero per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Bollo

Fatto a ....., il .....

.....

(firma del veterinario ufficiale)